

Richiesta di chiarimenti n.1.

1.1.

quale sarà la procedura di aggiudicazione dei lavori ed in particolare se è previsto il calcolo della soglia di anomalia con l'esclusione automatica delle offerte che sono pari o superiori a detta soglia.

Risposta

Il bando di gara prevede che si procederà con i seguenti criteri di aggiudicazione:

IV.2) **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** Prezzo più basso, ex art. 82 del d.lgs 163/2006;

Il comma 9 del d.lgs 163/2006 prevede quanto segue:

*9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante **può prevedere nel bando l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera e), legge n. 102 del 2009)*

Dato che nel bando non è indicato il ricorso alla esclusione automatica, si procederà alla verifica della anomalia secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 86 del T.U.

1.2.

relativamente alla modalità di aggiudicazione al punto 6.1.3. del Disciplinare di Gara si dice che "il Presidente del Seggio di gara procederà all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla redazione della graduatoria". Sulla base di quali criteri verranno attribuiti i punteggi alle offerte economiche?

Risposta

I punteggi corrisponderanno al ribasso percentuale offerto dalle ditte.

Richiesta di chiarimenti n.2.

Si chiede se la mancata presentazione delle "Giustificazioni per eventuali offerte anomale" costituisce esclusione dalla gara.

Risposta

Il disciplinare prevede che all'interno della busta n. 2 sia "inserito un ulteriore **plico chiuso**, a corredo di ciascuna offerta economica, recante all'esterno la dicitura "**Giustificazioni per eventuale offerta anomala**", anch'esso controsigliato su tutti i lembi come in precedenza descritto, dove dovranno essere rinvenute, ai sensi dell'art. 86, c. 5, del citato D.Lgs. n. 163/2006, le giustificazioni ritenute pertinenti rispetto ad uno o più dei criteri riportati nel comma 2 dell'art. 87

dello stesso Decreto – in merito agli elementi costitutivi dell’offerta stessa, ai fini della relativa valutazione di congruità, qualora venga riscontrata anormalmente bassa secondo i criteri stabiliti al comma 2 del predetto art. 86”.

Tale richiesta è conforme alla deliberazione n. 246 del 12 luglio 2007 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti, che affermava che “la regola secondo cui le offerte sono corredate sin dalla loro presentazione di giustificazioni relative alle voci del prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, peraltro non prevista dalla norma comunitaria, ha la chiara finalità di semplificare il procedimento amministrativo”.

Tuttavia, sempre in accordo con la citata deliberazione, nonché con lo spirito con cui l'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), legge n. 102 del 2009 ha abrogato il comma 5 del d.lgs 163/2006, che prevedeva la obbligatorietà della presentazione delle giustificazioni fin dalla presentazione delle offerte, si precisa che tale previsione non ha la finalità di sanzionare con l’esclusione le ditte che non vi provvedano.

Di conseguenza, si conferma la richiesta di allegare le giustificazioni, ma si precisa che **la mancata presentazione NON costituirà automatica causa di esclusione.**

Richiesta di chiarimenti n.3.

3.1.

Punto IV). 2 del Bando di gara CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, ex art. 82 del d.lgs. 163/2006;

Domanda: si applica il criterio del maggior ribasso offerto sull’importo a base di gara oppure si procede ai sensi dell’art. 122 comma 9 all’applicazione della media percentuale se le offerte sono superiori a 10?

Risposta

La aggiudicazione avverrà sulla base della valutazione del prezzo più basso.

Dato che nel bando non è indicato il ricorso alla esclusione automatica di cui al comma 9 del d.lgs 163/2006, si procederà alla verifica della anomalia secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 86 del T.U.

3.2.

Punto E art. 2.4 del Disciplinare di gara: Giustificazioni da allegare all’offerta economica in sede di partecipazione;

Domanda: E’ un refuso vista l’ abrogazione dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), legge n. 102 del 2009, di produrre le giustificazione in sede di offerta?

Risposta

Si veda la precedente risposta al quesito n. 2.

3.3.

Art. 1.5 Sopralluogo obbligatorio.

Domanda: abbiamo inviato il fax con le generalità di chi effettuerà il sopralluogo, riceveremo una comunicazione da parte Vs dove ci indicherete giorno e ora?

Risposta

Questo Istituto si è organizzato per accogliere il Vostro personale in ogni giornata nei giorni indicati dall'art. 1.5 del disciplinare, concordandolo con la segreteria dell'Area Tecnica (anche telefonicamente al numero 080.5555126). Il numero di fax al quale rivolgere istanza di sopralluogo è il 080.5555119 oppure 080.5555122. Si fornirà risposta anche via e-mail alle richieste inviate all'indirizzo g.salomone@oncologico.bari.it.

Richiesta di chiarimenti n.4.

4.1.

Nel "Disciplinare di gara", alla lettera A. dell'Art. 2.3. **Documentazione amministrativa (Busta n. 1)**, viene richiesto di presentare un deposito cauzionale provvisorio valido per un periodo di trecentosessanta giorni naturali e consecutivi a far tempo dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte e visto che al punto 5., dell'Art. 2.4. **Offerta economica (Busta n. 2)**, si precisa che *Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 l'offerta dell'aggiudicatario rimarrà irrevocabile, nonché valida ed impegnativa, per 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte;* a tal fine, gradiremmo sapere se tale richiesta è da intendersi esatta o trattasi di un refuso di stampa.

Risposta

Si conferma la richiesta.

Richiesta di chiarimenti n.5.

5.1.

Capacità economiche punto C lettera A: la ns. azienda opera solo con un istituto di credito e nello specifico cosa dovrebbe essere prodotto, e nell'eventualità se la mancata presentazione è causa di esclusione.

Risposta

Con la Deliberazione n. 27 del 09/03/2005, la Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici si è espressa sul quesito come di seguito:

L'art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. ha stabilito che l'attestazione della SOA costituisce "condizione necessaria e sufficiente" per la partecipazione alle gare. Necessaria perché senza di essa la partecipazione non è consentita; sufficiente perché l'amministrazione non può chiedere ulteriori requisiti di natura tecnico-amministrativa. Ne discende l'illegittimità della

clausola del bando che richiede, in aggiunta all'attestazione SOA per qualifica adeguata, il possesso di una cifra d'affari in lavori conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo a base di gara di propria spettanza. La possibilità, in generale, per le amministrazioni di prescrivere ulteriori adempimenti rispetto alle previsioni normative per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, sempre che risultino proporzionati alle finalità dell'amministrazione e non costituiscano pretese irrazionali e pretestuose - riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. in tal senso determinazione dell'Autorità n. 14/03) - viene, infatti, a cadere di fronte al disposto di una norma cogente, quale è l'art. 1, comma 3, sopra citato, che vieta la dimostrazione di ulteriori requisiti di natura economico-finanziaria rispetto all'attestato SOA.

Di conseguenza, in presenza di certificazione SOA, la mancata presentazione delle due certificazioni bancarie NON costituirà motivo di esclusione.

Richiesta di chiarimenti n.6.

6.1.

Al punto C. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento, redatta conformemente a quanto riportato nell'Allegato 2 al presente disciplinare, attestante, ai sensi dell'art. 38,39,40 e 41 del D Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il possesso, a pena di esclusione, di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del T.U.) e di capacità tecnica e professionale (art. 42 T.U.):

La capacità economica deve essere attestata mediante:

- a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa;
- b) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al settore oggetto della gara (SOA OG11), realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore al valore della gara.

La capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 42 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, da comprovarsi mediante:

- Elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni.
- Il possesso delle qualificazioni SOA relativa alla categoria OG11 – classifica I;

Domanda: Il possesso dei requisiti di cui sopra descritti, di solito vengono assolti comprovando il possesso dell'Attestato SOA, per classifiche ed importi adeguati all'importo a base di gara, nel caso in cui non si possiede l'Attestato SOA si chiede dichiarazioni sostitutive citate al punto C., quindi noi azienda che intendiamo partecipare a codesta procedura aperta possedendo Attestato SOA OG11 Classifica III, possiamo comprovare i requisiti specificati allegando solamente l'Attestato SOA o bisogna anche presentare tutta la documentazione di cui sopra?

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 5.

Norme citate nelle risposte.

Art. 122 c. 9 del d.lgs 163/2006

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera e), legge n. 102 del 2009)

Art. 86 c. 1 del d.lgs 163/2006

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.